



**ENAV S.p.A.**

**Logistica e Servizi di Supporto**

*Capitolato Tecnico di Appalto per il  
Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza  
conducente*

## Sommario

1.	Disposizioni preliminari .....	3
2.	Oggetto dell'appalto.....	4
3.	Caratteristiche dei veicoli .....	6
4.	Responsabile Enav del contratto di noleggio .....	7
5.	Responsabile del Servizio .....	7
6.	Indicazioni relative all'uso dei veicoli .....	8
7.	Gestione delle sanzioni amministrative .....	9
8.	Erogazione della fornitura .....	9
9.	Manutenzione .....	13
10.	Pneumatici.....	14
11.	Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico .....	15
12.	Soccorso stradale.....	15
13.	Coperture assicurative e gestione sinistri .....	16
14.	Servizio di ricezione chiamate .....	19
15.	Servizio di gestione ed ottimizzazione dell'utilizzo della flotta.....	20
16.	Centri di servizio .....	21
17.	Restituzione del veicolo.....	22
18.	Percorrenze chilometriche .....	22
19.	Autoveicolo sostitutivo.....	23
20.	Configurazione veicolo .....	25
21.	Verifiche ispettive (Audit).....	26
22.	Gestione delle contestazioni .....	26
23.	Allegati al Capitolato Tecnico .....	26

## **1. Disposizioni preliminari**

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

### **Stazione Appaltante:**

l'ENAV S.p.A. che aggiudicherà la procedura di gara avente ad oggetto l'Accordo Quadro per il Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. In forza del predetto Accordo Quadro saranno emesse apposite Lettere d'ordine di acquisto (nel prosieguo del presente documento LOA) che, oltre a dare attuazione all'Accordo Quadro in parola, permetteranno ad ENAV di acquisire in noleggio gli autoveicoli alle condizioni ed alle modalità di seguito riportate.

### **Fornitore:**

l'Operatore Economico aggiudicatario della presente procedura di Gara e, quindi, dell'Accordo Quadro su citato che si obbliga ad eseguire il servizio in argomento così come previsto negli atti di gara e nella propria Offerta Tecnico/Economica.

### **Autoveicolo** (anche “veicolo”, “autovettura” o “vettura”):

il bene, avente le caratteristiche tipologiche e tecniche descritte nel prosieguo del presente capitolato tecnico e negli atti di gara, che verrà acquisito in noleggio mediante il Contratto di Noleggio e che, quindi, verrà utilizzato dall'ENAV S.p.A..

### **Centro di servizio:**

le strutture presso le quali il Fornitore garantirà l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

### **Conducente:**

la persona fisica che utilizzerà l'autoveicolo concesso in noleggio ad ENAV in forza del Contratto di Noleggio,

### **Contratto di noleggio (Accordo Quadro):**

il contratto (Accordo Quadro) stipulato tra ENAV ed il Fornitore in base al quale Quest'ultimo, dietro la corresponsione di un apposito corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a fornire il servizio di noleggio del veicolo e degli altri servizi di cui al presente Capitolato. Si rappresenta che

la concreta attuazione dell'Accordo Quadro avverrà, come detto, attraverso apposite Lettere d'Ordine mediante le quali verranno acquisite in noleggio, da parte di ENAV, le singole autovetture.

**Giorni lavorativi:**

i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali.

**Manuale Operativo:**

la documentazione predisposta dal Fornitore, riportante l'insieme delle procedure, regolamenti e descrizioni afferenti il servizio previsto dal contratto di noleggio; detta documentazione dovrà essere contenuta all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

**Manutenzione ordinaria:**

il complesso delle operazioni e controlli periodici, indicati dal costruttore dell'autoveicolo oggetto di noleggio, necessari a garantire in ogni momento l'efficienza dello stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione ordinaria riguarda la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).

**Manutenzione straordinaria:**

ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria ed in ogni caso tutti gli interventi necessari per ripristinare la piena funzionalità del veicolo fino a renderlo pienamente idoneo all'utilizzo.

**2. Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici ed operativi relativi al servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.

Detti aspetti devono essere intesi come il livello minimo del servizio da garantire fermo restando che è demandata al Fornitore, in sede di offerta, la presentazione di una apposita proposta tecnica, che diverrà parte integrante e sostanziale del contratto di noleggio, tale da influire positivamente sul livello di qualità del servizio reso.

Ciò premesso, ogni requisito formulato nel presente capitolato deve considerarsi, quindi, come tassativa condizione minima inderogabile da assicurare che, in ogni caso, potrà essere migliorata solo ed esclusivamente attraverso soluzioni:

- aggiuntive/integrative rispetto a quelle indicate nel presente Documento;
- da eseguirsi secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto di un corretto rapporto costo-efficacia del servizio reso.

L'esigenza di noleggio di Enav S.p.A. riguarda **vetture ad alimentazione diesel** con una durata e percorrenza chilometrica come appresso descritto:

- **Durata massima:** 48 mesi di noleggio
- **Percorrenza massima nel periodo (48 mesi):** 120.000 km (centoventimila)

Il servizio di noleggio, di cui al presente capitolato, riguarda un **numero massimo complessivo di 65 (sessantacinque) veicoli**.

Nel corso della vigenza contrattuale ENAV potrà incrementare, nel rispetto della normativa degli Appalti Pubblici, il numero di veicoli a fronte di esigenze non previste e non prevedibili.

Le caratteristiche tipologiche e tecniche dei veicoli da offrire vengono descritte nell'allegato "A" parte integrante del presente capitolato.

In tal senso, il Fornitore, in sede di offerta, dovrà **tassativamente offrire la versione entry level di tutti i veicoli, anche di Case Madri/Produttori differenti, disponibili sul mercato aventi le caratteristiche descritte tipologiche e tecniche del predetto Allegato.**

L'Enav, una volta aggiudicato l'Accordo Quadro, emetterà singole Lettere d'ordine attraverso le quali "individuerà/sceglierà" la marca ed il modello di autovettura da acquisire in noleggio tra quelle offerte dal Fornitore. Per quanto riguarda la possibile scelta di versioni superiori e/o diverse dalla c.d. versione entry level si rimanda al successivo par. 20 Configurazione Veicolo.

Il Fornitore, presentando offerta, si obbliga ad erogare il servizio, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Tecnico ed in base ad eventuali elementi migliorativi contenuti nella proposta tecnica sopra descritta.

La proposta tecnica redatta dal Fornitore dovrà prevedere , le seguenti prestazioni minime:

- consegna dei veicoli,
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;

- sostituzione dei pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa kasco senza franchigia;

Si rappresenta che il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo, oltre a quelli previsti nella proposta tecnica.

Ciò posto, si informa che il canone mensile di noleggio per veicoli, la cui richiesta intervenga dopo il 24° mese di noleggio, verrà ridefinito a seguito di apposito iter negoziale tra le parti.

Al contrario, i veicoli, la cui richiesta interverrà, invece, nei primi 24 mesi di vigenza del contratto di noleggio, avranno lo stesso canone mensile di noleggio definito contrattualmente a seguito degli esiti della Procedura di gara per il servizio in oggetto.

### **3. Caratteristiche dei veicoli**

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti. L'Enav S.p.A. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti.

Gli autoveicoli **dovranno essere:**

- **di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km**, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna;
- **dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.**

L'Enav S.p.A. potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura).

Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice, **dovrà dotare ogni veicolo di un Manuale Operativo, sia cartaceo che in formato digitale**, che dovrà contenere almeno quanto di seguito riportato:

- A.** le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti.
- B.** l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.).
- C.** due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
- D.** le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito con il veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Manuale Operativo che intende produrre/utilizzare il Fornitore dovrà essere presentato in sede di proposta tecnica di cui al par. 2 del presente capitolato.

#### **4. Responsabile Enav del contratto di noleggio**

La Responsabilità del veicolo oggetto di noleggio sarà del soggetto assegnatario dello stesso che provvederà autonomamente al suo corretto utilizzo anche attraverso la programmazione dei controlli manutentivi alle scadenze previste ed ogni altra attenzione e cura finalizzata a mantenere il veicolo nelle condizioni di perfetta efficienza.

Il controllo circa la regolare esecuzione del servizio di noleggio sarà eseguito dalla Funzione Logistica e Servizi di Supporto di Enav che provvederà alla verbalizzazione della buona esecuzione delle prestazioni, vincolante ai fini dei pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore.

#### **5. Responsabile del Servizio**

Il Fornitore dovrà individuare un proprio Funzionario a cui affidare la responsabilità del contratto di noleggio che, al netto del servizio ricezione chiamate di cui al successivo par. 14, dovrà essere in grado di curare la gestione dei rapporti con la Funzione Logistica e Servizi di Supporto dell'Enav, espletando le seguenti attività:

- i. supervisione e coordinamento del contratto di noleggio;
- ii. pianificazione delle consegne;
- iii. monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- iv. monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- v. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- vi. risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Enav S.p.A.;
- vii. monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

## **6. Indicazioni relative all'uso dei veicoli**

I veicoli noleggiati saranno assegnati ai soggetti utilizzatori di Enav S.p.A. e della Società Techno Sky i quali, ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, si atteranno alle indicazioni di seguito elencate:

- Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente **le norme del Codice della strada**: Enav S.p.A. si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
- il soggetto affidatario dell'autoveicolo in noleggio sarà persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida;
- **in caso di furto** l'Enav, nella persona del soggetto utilizzatore, provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
- **in caso di incidente**, l'Enav, nella persona del soggetto utilizzatore, seguirà le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento.

L'Enav, Funzione Logistica e Servizi di Supporto, comunicherà al Fornitore i riferimenti dei soggetti utilizzatori, che verranno resi edotti di tutte le indicazioni sopra riportate.

Nel documento in allegato B, parte integrante del presente capitolato, sono riportati i capoluoghi di provincia dove dovranno essere consegnati i veicoli.

## **7. Gestione delle sanzioni amministrative**

Con la stipula del contratto di noleggio l'Enav manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti dal comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è regolamentata come segue:

- A.** il Fornitore dovrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga inviata direttamente alla Funzione Logistica e Servizi di Supporto dell'Enav, ovvero comunicare (in qualità di proprietario dell'autovettura) all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti dell'Enav.
- B.** l'Enav, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà a processarlo con le modalità ritenuta più idonea.

Il servizio di gestione dei verbali di violazione, anche se riguardanti veicoli sostitutivi e/o in preassegnazione, **non comporterà costi aggiuntivi per Enav oltre al canone di noleggio.**

## **8. Erogazione della fornitura**

### **A. Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio**

Va preliminarmente rappresentato che il Fornitore dovrà indicare in sede di gara i tempi per la consegna dei veicoli a far data dalla ricezione della LOA che verrà emessa da Enav, in applicazione dell'Accordo Quadro, per acquisire le autovetture in noleggio. Si rappresenta che verrà emessa una apposita LOA per ognuna delle autovetture che ENAV necessiterà di acquisire in noleggio in forza del su citato Accordo Quadro.

Il Fornitore dovrà inviare una apposita comunicazione all'Enav, con anticipo di minimo 5 (cinque) giorni lavorativi, nella quale indicherà la data esatta per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il luogo più vicino alla sede del soggetto di Enav assegnatario del veicolo. La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il Fornitore sarà tenuto ad aggiornare l'Enav su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente

esemplificativa, scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc..

In tali casi eccezionali, comunque da dimostrare con la presentazione di documenti a comprova, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata l'Enav.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Enav o del soggetto assegnatario avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. **Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo.** Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di:

- 1) Contrassegno;
- 2) Certificato assicurativo;
- 3) Carta verde;
- 4) Carta di circolazione;
- 5) Manuale operativo;
- 6) Doppie chiavi e chiave master (se prevista);
- 7) Documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza;
- 8) Duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto);
- 9) Attrezzatura e segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

L'Enav, o il soggetto assegnatario del veicolo, all'atto del ritiro dell'auto constaterà che i veicoli siano conformi alla LOA emessa e sottoscriverà , il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale , da produrre in triplice copia, e sottoscritto dal Fornitore e dal soggetto assegnatario del veicolo, piuttosto che dal soggetto di Enav incaricato del ritiro, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. durata contrattuale e termine di scadenza del periodo di noleggio;
- b. percorrenza contrattuale;
- c. descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- d. presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo etc.)

- e. presenza di chiave Master
- f. km alla consegna
- g. data e ora consegna
- h. presenza ruota di scorta regolare (ruotino o kit di riparazione e gonfiamento pneumatici)
- i. dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, la seconda sarà consegnata al soggetto Enav , la terza dovrà essere inviata, dal Fornitore, all'Enav Funzione Logistica e Servizi di Supporto via salaria 716 00138 Roma .

## **B. Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria**

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. A il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Enav, Funzione Logistica e Servizi di Supporto, una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna del veicolo o dei veicoli ordinati.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'Enav con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere **indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.**

In seguito alla comunicazione del ritardo **il Fornitore sarà tenuto a consegnare, nello stesso giorno di consegna prevista per il veicolo in ritardo, un veicolo in preassegnazione obbligatoria** di categoria che il fornitore indicherà nella proposta tecnica di cui al precedente par. 2.

Sia nel momento della consegna che della riconsegna del veicolo in preassegnazione dovrà essere formalizzato apposito verbale e annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..

L'Enav riconoscerà per il veicolo in preassegnazione un **canone mensile, al massimo, pari al valore offerto dal Fornitore in sede di gara relativamente alla versione base del veicolo**

**richiesto mediante l'apposita Lettera d'Ordine;** detto canone verrà altresì riconosciuto in base ai giorni (frazioni di mese 1/30) di effettivo utilizzo con riferimento al canone mensile.

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Enav rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Enav da ogni problema. Sarà cura dell'Enav o del soggetto assegnatario del veicolo in ritardo comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria, sempreché diverso dal soggetto assegnatario del veicolo in ritardo.

Ai veicoli in preassegnazione di proprietà del Fornitore si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno riconsegnati al termine della preassegnazione.

I veicoli in preassegnazione dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.) eccezion fatta per l'alimentazione che dovrà essere diesel ed omologazione antinquinamento Euro 6.

Nella proposta tecnica il Fornitore dovrà indicare la categoria del veicolo in preassegnazione.

Il periodo di preassegnazione non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Enav o il soggetto assegnatario del veicolo, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo. Sarà addebitata all'Enav la spesa del carburante, se mancante.

## **9. Manutenzione**

La manutenzione dei veicoli dovrà essere sempre effettuata presso officine autorizzate dalle case costruttrici e convenzionate.

Nella proposta tecnica il Fornitore dovrà indicare le officine / centri di servizio presenti nella città di Roma e nelle altre città dove sono ubicate le sedi di lavoro dei soggetti assegnatari dei veicoli. Si rappresenta che, per ogni Capoluogo, dovranno essere rispettati i numeri minimi di Centri di Servizio Convenzionati/Convenzionandi contenuti sempre nel predetto Allegato B del presente Capitolato.

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio individuato dall'Enav o dal soggetto assegnatario del veicolo (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo, tempo massimo entro e non oltre il quale le richieste di manutenzione dovranno essere accolte.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

Tutto ciò posto fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dal successivo paragrafo 19.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, si provvederà, tra l'Enav o il soggetto assegnatario del veicolo, a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori necessari al ripristino della piena efficienza del veicolo.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Enav o il soggetto assegnatario del veicolo, potrà far eseguire eventuali riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Enav, o dal soggetto assegnatario del veicolo, sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.

Sono a carico dell'Enav , o del soggetto assegnatario del veicolo:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati prodotti originali o comunque raccomandati dalla casa costruttrice del veicolo.

## **10. Pneumatici**

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista **la fornitura di un numero illimitato di pneumatici sia estivi che invernali** oltre a quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna.

I pneumatici dovranno essere di primaria casa costruttrice ed indicati (marca e tipo) nella proposta tecnica presentata dal Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici. I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione dei pneumatici anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. Il Fornitore dovrà farsi carico di sostituire anche solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere uguali a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi i pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

## **11. Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico**

Qualsiasi sinistro sarà oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Enav.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria che derivi da:

- un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, ecc.);
- sinistri (passivi e attivi);
- atti vandalici.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Enav ed al soggetto assegnatario del veicolo le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Enav e con il soggetto assegnatario del veicolo. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore.

L'Enav non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.

## **12. Soccorso stradale**

Il Fornitore dovrà garantire il servizio di soccorso stradale secondo le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza dell'Enav, o del soggetto assegnatario del veicolo, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Enav presso il Centro dedicato più vicino alla residenza dell'Enav o del soggetto assegnatario del veicolo.

Il servizio potrà essere richiesto, dall'Enav, e/o dal soggetto assegnatario del veicolo, al Fornitore, tramite e-mail e/o anche semplicemente attraverso una richiesta telefonica.

Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. **Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Enav.** In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi all'Enav.

**Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore,** fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera.

Nel caso in cui il Fornitore non sia reperibile, l'Enav, o il soggetto assegnatario del veicolo, potrà risolvere in modo autonomo ed il Fornitore sarà tenuto a rimborsare i costi sostenuti, previa la presentazione della fattura da inoltrare al Fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a far data dall'evento di soccorso.

### **13. Coperture assicurative e gestione sinistri**

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria con le coperture assicurative obbligatorie per legge, e le ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

#### **A. Responsabilità civile verso i terzi**

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non dovrà prevedere franchigie.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

#### **B. Responsabilità Civile dei Trasportati**

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

#### **C. Guasti accidentali (Kasko)**

Nell'ambito di questa copertura l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non dovrà prevedere franchigie.

#### **D. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna**

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- ✓ Incendio;
- ✓ Scoppio;
- ✓ Esplosione;

- ✓ Azione di un fulmine;
- ✓ Furto e/o Rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto e/o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina).

Dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie in relazione al danno subito dal veicolo.

Si informa che in caso di furto il calcolo del risarcimento verrà definito in funzione del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

**E. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:**

**1) eventi socio-politici:**

gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

**2) eventi naturali:**

uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;

**3) vandalismo:**

danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);

#### 4) rottura cristalli:

in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

F. Dovrà inoltre essere prevista **la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti e trasportati** (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).

La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Enav nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

Il Fornitore è tenuto a recapitare all'Enav , o al soggetto assegnatario del veicolo, i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Enav o il soggetto assegnatario del veicolo, farà pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax e/o vie e-mail entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso.

#### 14. Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione delle chiamate a supporto, principalmente, dei soggetti assegnatari dei veicoli; **il servizio dovrà essere disponibile tutti i**

**giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.** Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi previsti dal contratto di noleggio;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- info su richieste di soccorso
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.

**Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.**

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate telefonicamente o via fax o all'indirizzo e-mail dell'Enav o del soggetto assegnatario del veicolo.

Quanto descritto nel presente paragrafo **si deve intendere aggiuntivo alla figura del Responsabile del Servizio del Fornitore che dovrà assicurare i rapporti con il Responsabile di Enav del contratto di noleggio.**

## **15. Servizio di gestione ed ottimizzazione dell'utilizzo della flotta**

Nella proposta tecnica da presentare dovrà essere compresa una specifica sezione riportante le informazioni che il Fornitore riterrà opportuno offrire per la gestione della flotta nonché lo strumento e le modalità attraverso le quali le predette informazioni verranno rese disponibili ad Enav, ed al soggetto assegnatario del veicolo, per tutta la durata del contratto di noleggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Report periodico relativo all'utilizzo dei veicoli dovrà comprendere i seguenti elementi:

- Manutenzioni eseguite sia ordinarie che straordinarie , compresi i cambi gomme , con l'evidenza delle officine interessate, degli elementi descrittivi relativi agli interventi eseguiti compreso il chilometraggio al momento dell'ingresso in officina

- Veicolo sostitutivo compreso il periodo di utilizzo
- Percorrenza chilometrica con eventuale evidenza delle eccedenze rispetto alle previsioni del contratto di noleggio
- Sanzioni amministrative
- Altro

Il predetto Report dovrà essere trasmesso periodicamente all'Enav, al netto della eventuale disponibilità sul sito ufficiale del Fornitore.

I costi inerenti l'invio e/o la disponibilità delle predette informazioni s'intendono compresi nel canone di noleggio.

## **16. Centri di servizio**

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato.

Nella proposta tecnica il Fornitore dovrà indicare il numero dei Centri di Servizio Convenzionati/Convenzionandi nei Capoluoghi indicati nell'Allegato B al presente Capitolato. Si rappresenta che, per ogni Capoluogo, dovranno essere rispettati i numeri minimi di Centri di Servizio Convenzionati/Convenzionandi contenuti sempre nel predetto Allegato B del presente Capitolato

Il Fornitore dovrà garantire che il Centro di Servizio individuato dall'Enav, o dal soggetto assegnatario del veicolo, attivi l'intervento necessario entro un tempo massimo pari a 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta di intervento.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Enav in merito ad ogni eventuale variazione che potrà sopraggiungere durante la vigenza del contratto di noleggio relativamente all'elenco dei Centri di Servizio.

Il numero totale dei Centri di Servizio, riferito a ciascuna sede di lavoro di Enav, che il Fornitore renderà noto in sede di proposta tecnica non potrà variare nel corso della vigenza contrattuale. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di proposta tecnica.

## **17. Restituzione del veicolo**

Sarà cura del Fornitore contattare l'Enav almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

In caso di riconsegna posticipata, rispetto alla data prevista l'Enav garantirà il pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'Enav alla scadenza naturale o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso.

Eventuali esigenze di ripristino del veicolo, oltre a quelle per normale stato di usura, saranno trattate tra il Fornitore e la compagnia di Assicurazione sempreché, verso quest'ultima, sia stata inoltrata la denuncia del sinistro (attivo e passivo).

## **18. Percorrenze chilometriche**

Durante i primi tre anni della vigenza del contratto, il Fornitore sarà tenuto a inviare con cadenza annuale le informazioni circa il chilometraggio fatto dai veicoli noleggiati.

Nell'ultimo anno di vigenza contrattuale la medesima informazione dovrà essere fornita con cadenza semestrale.

Nel caso in cui dall'esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore dovrà informare l'Enav che provvederà a richiedere la proposta di adeguamento del canone di noleggio.

Qualora alla data di scadenza riportata nel verbale di consegna del veicolo, risulteranno dei chilometri diversi rispetto alla percorrenza contrattuale, piuttosto che rispetto a quella ridefinita con gli eventuali adeguamenti di canone nel frattempo intervenuti, verrà congruata la differenza, sia essa eccedente che inferiore, secondo la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{canone} * N) / \text{Km}$$

dove

P = costo per km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (esclusa IVA)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica prevista dal contratto di noleggio.

Non si procederà a conguagliare i chilometri risultanti al momento della riconsegna nel caso in cui la differenza accertata rientri nel più o meno 10% (franchigia) della percorrenza contrattuale, compresi gli adeguamenti eventualmente intervenuti.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 48 mesi/120.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2080 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

## **19. Autoveicolo sostitutivo**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di veicolo sostitutivo che dovrà essere assicurato nei casi appresso indicati:

- a. quando per la manutenzione e/o per la riparazione , piuttosto che per l'ottenimento di autorizzazione all'intervento, sia previsto un fermo tecnico superiore a 1 (uno) giorno solare;**
- b. per furto dell'autoveicolo noleggiato;**
- c. quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;**
- d. per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.**

Nel caso di interventi di manutenzione , di cui al punto a) sopra riportato , il Fornitore dovrà comunicare al momento della prenotazione accettata il luogo di ritiro e riconsegna del veicolo sostitutivo.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti b, c, d. il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Enav , o al soggetto assegnatario del veicolo, un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

Nella proposta tecnica il Fornitore dovrà evidenziare la categoria, o le categorie, dei veicoli sostitutivi che intenderà proporre; detti veicoli dovranno avere lo stesso tipo di alimentazione dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Il servizio di vettura sostitutiva è richiesto solo sul territorio italiano.

Il Fornitore potrà proporre autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Allegato A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.

I veicoli sostitutivi, di proprietà del Fornitore e/o di società di noleggio, , dovranno avere le stesse coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato ad eccezione di quanto previsto per gli optional. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Enav rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Enav da ogni problema. Il veicolo sostitutivo potrà essere ritirato dal soggetto assegnatario del veicolo in noleggio piuttosto che da altro personale di Enav munito di delega a firma dell'assegnatario del veicolo in noleggio , tesserino di riconoscimento Enav del delegato e del documento di abilitazione alla guida. Null'altro potrà essere richiesto ad Enav al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Il veicolo sostitutivo sarà riconsegnato dall'Enav , o dal soggetto assegnatario del veicolo, entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. La riconsegna potrà avvenire, da parte dell'Enav, presso l'officina dove il veicolo sostituito è ricoverato piuttosto che presso agenzie di

noleggio (Avis , Hetrz etc.) , in entrambe i casi la riconsegna dovrà essere formalizzata tra le parti dalla documentazione di rito. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso) la riconsegna dovrà avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo.

L'Enav , o il soggetto assegnatario del veicolo, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc.. Sarà addebitata all'Enav la spesa del carburante, se mancante.

## **20. Configurazione veicolo**

Il Fornitore nella proposta tecnica indicherà la versione entry level di ogni autovettura, indipendentemente dalla marca/casa produttrice, presente sul mercato rispondente alle caratteristiche descritte nelle n. 4 (quattro) schede costituenti l'allegato A, parte integrante del presente capitolato.

Qualora nelle Lettere d'ordine emesse da Enav per dare attuazione all'Accordo Quadro siano richieste versioni superiori e diverse da quella offerta il canone mensile sarà pari :

### **Canone mese:**

**prezzo di listino del costruttore – sconto % offerto in sede di gara / 48.**

Con riferimento alla possibile richiesta di optional si rappresenta che il relativo costo mensile sarà pari a:

**prezzo di listino del costruttore– sconto % offerto in sede di gara / 48.**

A seguito dell'emissione dell'Accordo Quadro il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Enav, un servizio di supporto necessario alla individuazione del veicolo più confacente alle esigenze degli assegnatari dei veicoli, compresa l'evidenza dell'eventuale incremento economico circa il canone mensile di noleggio rispetto alla versione entry level, offerta in sede di gara, da calcolare e comprovare nel rispetto di quanto prescritto nel presente capitolato tecnico.

Il tempo massimo entro e non oltre il quale dovranno essere definite le caratteristiche di ciascun veicolo è pari a 30 giorni solari a decorrere dalla data di accettazione dell'Accordo Quadro. L'emissione delle Lettere d'Ordine sarà subordinata al completamento dell'attività sopra descritta, invero all'esatta definizione/individuazione di tutti i veicoli oggetto di noleggio. Al riguardo il

Fornitore dovrà evidenziare nella proposta tecnica i riferimenti telefonici e/o di posta elettronica delle figure chiamate a fornire il supporto descritto. I medesimi riferimenti dei soggetti assegnatari saranno parimenti forniti da Enav.

#### **21. Verifiche ispettive (Audit)**

L'Enav si riserva il diritto di eseguire verifiche aventi lo scopo di accertare, in ogni momento ed anche senza preavviso, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti con il contratto di noleggio.

#### **22. Gestione delle contestazioni**

La Funzione Logistica e Servizi di Supporto dell'Enav , piuttosto che i singoli soggetti assegnatari dei veicoli, potranno segnalare per iscritto al Fornitore, le carenze riscontrate relative ai servizi resi. Il Fornitore sarà tenuto ad inviare alla Logistica e Servizi di Supporto dell'Enav ed al soggetto assegnatario le proprie deduzioni entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

#### **23. Allegato 1 al Capitolato Tecnico di Appalto**

Allegato A : Caratteristiche dei veicoli.

Allegato B : Capoluoghi di provincia per la consegna dei veicoli